Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Venerdì, 1° aprile** — **Numero 76**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In **Roma,** presso l'Amministrazione: anno L **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25**
Altri annunzi . . . . » **0.30**
per ogni linea o spazio di linea

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Notificazione

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 17 del R. decreto 11 giugno 1908, numero 525;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1909, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio successivo;

Ritenuto che molte richieste di abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, edizione in volumi, sono pervenute dopo il 1° marzo corrente, termine stabilito nel detto decreto Ministeriale 24 dicembre 1909 per gli abbonamenti ai prezzi di lire dieci e di lire dodici rispettivamente;

Considerato che il ritardo nelle richieste apparisce derivato dall'essere pervenuta ai richiedenti notizia della prefissione di quel termine solo negli ultimi giorni del febbraio u. s., e che, d'altra parte, trattasi di una disposizione nuova introdotta questo anno nelle norme per gli abbonamenti suaccennati;

Decreta:

È prorogato al 30 aprile 1910 il termine utile per abbonarsi alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, edizione in volumi, ai prezzi di lire dieci e di lire dodici rispettivamente determinati per le pubbliche amministrazioni e loro impiegati e per i privati, col decreto Ministeriale 24 dicembre 1909.

Decorso il nuovo termine suindicato, il prezzo di abbonamento rimane stabilito in lire quindici per tutti indistintamente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nei decreti Ministeriali su riferiti del 19 marzo 1909 e 24 dicembre 1909.

Roma, 18 marzo 1910.

Il ministro
SCIALOJA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 121 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Istituzione, scioglimento e attribuzioni delle Camere di commercio e industria

—

Art. 1.

Le Camere di commercio ed arti, esistenti nel Regno, in virtù della legge 6 luglio 1862, n. 680, e quelle che possono istituirsi ai termini della presente legge, assumono la denominazione di Camere di commercio e industria.

Art. 2.

Con decreto Reale può modificarsi la circoscrizione territoriale di dette Camere, nonchè il numero dei componenti i rispettivi Consigli camerali.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo e sentito il Consiglio dell' industria e del commercio può taluna Camera essere soppressa e venir fusa con altra, e possono istituirsene delle nuove.

La sede e la circoscrizione territoriale delle nuove Camere e il numero dei componenti i rispettivi Consigli sono stabiliti con decreto Reale.

Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'Amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'Amministrazione è affidata ad un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà esser prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straordinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

Art. 4.

Le Camere di commercio e industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della nazione.

Art. 5.

Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:

a) studiano, sia d' iniziativa propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi più idonei a raggiungere lo scopo stesso;

b) raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto:

c) danno alle altre autorità governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere:

d) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati:

e) ricevono e registrano le denunzie della costituzione, modificazione e cessazione delle Ditte e Società, di cui all'art. 58; in mancanza delle denunzie, provvedono d'ufficio;

f) compilano, in base a norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali e di agenti di cambio e mediatori:

g) designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai:

h) hanno alla loro dipendenza le Borse di commercio e ne sostengono le spese; possono, coll'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio: assumere la direzione e l'amministrazione di musei commerciali, di stanze di compensazione, di stabilimenti pel saggio e per la stagionatura delle sete, di magazzini generali e simili istituti, creati nell'interesse del commercio e dell'industria: istituire premi d'incoraggiamento e contribuire a spese d'utilità pubblica commerciale o industriale: far parte di consorzi aventi per fine di giovare al commercio o all'industria di una o più Provincie;

i) formano mercuriali e listini agli effetti dell'art. 38 del Codice di commercio e rilasciano le attestazioni relative; inviano periodicamente copia di dette mercuriali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne conservano copia autentica nel proprio archivio per la durata di almeno dieci anni:

j) autenticano le firme dei commercianti inscritti nel registro delle Ditte e rilasciano estratti del registro stesso; certificano sull'ammissibilità dei concorrenti alle gare per gli appalti; rilasciano certificati d'origine delle merci; rilasciano certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio;

k) possono provvedere, singolarmente o riunite, in proprio o col concorso del Governo e di altri enti pubblici e privati: all'istituzione e al mantenimento d'Istituti d'istruzione commerciale e industriale: alla costituzione di Borse di pratica commerciale ed industriale e di premi d'incoraggiamento; all'organizzazione di Esposizioni industriali e commerciali nel Regno, e – previa approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio – di concorsi di espositori italiani alle Mostre all'estero;

l) possono convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto camerale, per l'esame di speciali questioni di interesse commerciale ed industriale:

m) possono riunirsi in Congressi o assemblee generali e costituire unioni o federazioni permanenti, per esaminare, con riguardo agli interessi di più Provincie o regioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali.

Le norme regolatrici di tali congressi o assemblee e l'ordinamento di tali riunioni o federazioni saranno stabiliti con regolamenti speciali, deliberati dall'assemblea delle Camere e approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Ogni Camera di commercio e industria deve inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio:

a) una relazione annuale sull'andamento del commercio e del-

l'industria nel rispettivo distretto, con particolare menzione delle Ditte e Società commerciali e degli impianti industriali sorti o cessati durante l'anno, dei nuovi rami di traffico e delle cause generiche e specifiche dei fatti economici rilevati;

b) un rapporto semestrale sul traffico delle merci che formano oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto;

c) una statistica triennale delle industrie del distretto.

Se qualche Camera trascuri l'invio della relazione o del rapporto di cui sopra, il ministro ha facoltà di valersi dell'opera di funzionari dello Stato, per gli studi che possono occorrere sulle condizioni del commercio e dell'industria nel distretto di quella Camera, ponendo a carico della medesima la relativa spesa.

Art. 7.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si propongono di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.

Art. 8.

La corrispondenza tra le Camere di commercio e industria ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha corso in franchigia.

Parimente, è ammessa in franchigia postale la corrispondenza delle Camere medesime con i Municipi e con gli uffici governativi del rispettivo distretto camerale e reciprocamente.

CAPO II.

Composizione del Consiglio camerale

Art. 9.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.

Il numero dei loro componenti non può essere maggiore di 31, nè minore di 11.

Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

Art. 13.

Il presidente e il vice presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito possono essere nuovamente eletti purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera.

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 60.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità.

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di una azienda commerciale e industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

CAPO III.

Elezioni

Art. 16.

Sono elettori:

1. Coloro che appartengono ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri Comuni:

a) gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale:

b) i soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano inscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a) e non abbiano carattere essenzialmente agrario;

c) i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Società commerciali ed industriali inscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) i capitani marittimi che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;

e) i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parti di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) i curatori di persone incapaci, purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

2. Le donne che appartengono ad una delle categorie sopra indicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'inscrizione nelle liste elettorali politiche;

3. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano inscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

Art. 17.

Sono eleggibili tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano inscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un anno almeno in un Comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 18.

Salvo quanto è disposto al n. 2 dell'art. 16 non sono nè elettor

nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato o dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili gli impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o la eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al tribunale avente giurisdizione sulla città della Camera stessa.

La Camera o il tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del tribunale è ammesso il ricorso alla Corte di appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 21.

Il Governo, con R. decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei Comuni ove questa ha sede.

In ciascuna sezione elettorale deve pubblicarsi ad ogni elezione, la lista generale degli elettori, riveduta e decretata a norma dell'art. 20.

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I Comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri componenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonchè le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

Art. 24.

L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Art. 25.

L'ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'ufficio e annessi al verbale.

Art. 26.

Il processo verbale delle elezioni deve, a cura del presidente dell'ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del tribunale.

Art. 27.

La Camera o il tribunale, nel termine di sei giorni da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 28.

Se le controversie riguardano l'eleggibilità, contro le deliberazioni della Camera o del tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.

Art. 29.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell'elezione di alcuno degli eletti;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

Art. 30.

Qualora siano elette persone che, a termini dell'art. 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano di età.

Se l'elezione non è contemporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell'escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

Art. 31.

Qualora risulti eletto alcuno che, a' termini dell'art. 18, sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a 1/8 del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità. In questi casi per le surrogazioni si deve avere riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'art. 19.

Art. 32.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 33.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli articoli 30 e 31, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

Art. 34.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre, secondo che sarà determinato nel regolamento di ciascuna Camera, approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati la seconda domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto Reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

Art. 35.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, si intende che essi sono entrati in funzione il 1° gennaio di quello stesso anno.

CAPO IV.

Adunanze

Art. 36.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la maggioranza del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non può essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

Art. 37.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

Art. 38.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.

Art. 39.

Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

CAPO V.

Impiegati

Art. 40.

La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

Il concorso per posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribuzioni fisse da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto.

Art. 41.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere possono tenere per detto fondo amministrazione distinta, e non possono prelevare alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

È pur fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

CAPO VI.

Patrimonio e tasse

Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

Art. 43.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale o industriale che non rivestano però carattere di speculazione, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

Art. 44.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi.

Art. 45.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

Art. 46.

Le ditte che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di più Camere di commercio e industria devono corrispondere la imposta a tutte le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 47.

I reclami dei contribuenti sono giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza

Art. 48.

Le imposte e i diritti, di cui all'art. 44, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO VII.

Amministrazione

Art. 49.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio e industria incomincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 50.

Non più tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre alla approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di aprile le Camere debbono parimente presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 51.

In caso di ritardo oltre i detti termini, il ministro predetto ha facoltà di ordinare che il bilancio o il consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato: le relative spese sono a carico delle Camere.

Art. 52.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

Art. 53.

Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, non sono esecutivi senza l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Debbono, del pari, essere approvati dal ministro le deliberazioni delle Camere relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.

Art. 54.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia inscritto nei ruoli della tassa camerale.

Art. 55.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria deve essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio camerale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidità.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Art. 56.

Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, le locazioni, le forniture ed i lavori per un valore superiore alle lire duemila, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può consentire che, per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

Art. 57.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, ogni qual volta lo creda opportuno, può fare ispezionare le amministrazioni delle Camere di commercio e industrie.

CAPO VIII.

Denuncia e registro delle Ditte

Art. 58.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti commercio o industria, è tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Società. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Società. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Società debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni alla Camera nella cui giurisdizione esercitano il loro commercio.

Art. 59.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denuncie di cui al precedente articolo, saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

Art. 60.

In base alle denuncie di cui all'art. 58 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Società, agli effetti dell'art. 14 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle Ditte.

Art. 61.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle Ditte e delle Società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente compilata, salvo l'applicazione dell'art. 63.

Art. 62.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al presidente. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera.

Art. 63.

L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda da cinque lire a duecento lire.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per gli effetti di legge.

Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa di cui all'art. 41, ed ove questa non esista, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Disposizioni transitorie.

Art. 64.

Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.

Tale revisione è compiuta dal tribunale che ha giurisdizione sulla città sede di ciascuna Camera.

Art. 65.

Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una domenica dei mesi di novembre e di dicembre dell'anno in cui tale revisione si compie.

I consiglieri che, ai sensi della legge 6 luglio 1862, n. 680, dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto quadriennio, rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni generali predette.

Art. 66.

Le Camere che impongono tasse diverse da quelle consentite dall'art. 44 devono, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un progetto definitivo per la trasformazione del loro sistema tributario, in conformità al disposto del detto articolo.

Trascorso il termine suddetto, senza che le Camere abbiano presentato al Ministero le proposte di cui al precedente comma, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove l'abrogazione dei decreti che autorizzano l'imposizione dei suddetti tributi.

Art. 67.

Le Camere di commercio e industria devono, entro un anno dalla ricostituzione dei Consigli camerali per effetto della presente legge, rivedere i loro regolamenti d'amministrazione interna e porli in armonia con le disposizioni della legge stessa.

I regolamenti, così modificati, sono presentati nel termine predetto al ministro di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Trascorso il termine suindicato senza che le Camere abbiano adempiuto a tale obbligo, i regolamenti non riformati saranno abrogati con decreto motivato dal ministro predetto.

Art. 68.

Entro due mesi dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, le ditte e le Società commerciali e industriali esistenti a quella data devono fare la denuncia di cui all'art. 58.

Ai contravventori è applicabile la disposizione dell'art. 63.

Art. 69.

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SCIALOJA.

Il numero 131 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 75,000 per l'acquisto dell'area necessaria per la costruzione dell'edifizio ad uso di sezione doganale al nuovo porto fluviale di Roma.

La detta spesa sarà iscritta in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1909-910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli*: SCIALOJA.

Il numero 130 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 16 febbraio 1910, pel riconoscimento reciproco dei certificati di stazza delle rispettive navi mercantili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.
SONNINO — GUICCIARDINI — BETTOLO.
Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

DÉCLARATION

relative à la reconnaissance réciproque, par l'Italie et par la France, de la jauge indiquée dans les papiers de bord de leurs navires respectifs.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, considérant que le règlement français, sur la jauge des navires est identique au règlement anglais établi par le Merchant Shipping Act de 1894 et considérant que le système adopté en Italie par la loi et le règlement du 21 décembre 1905 est identique au système anglais, de sorte que les procédés employés pour la détermination de la jauge des navires en Italie et en France sont identiques au procédé anglais, ont résolu d'établir un accord pour la reconnaissance réciproque de la jauge indiquée dans les papiers de bord des navires respectifs et, à cet effet, ont autorisé les soussignés à conclure la convention suivante:

Art. 1er.

Les navires italiens, à voile et à vapeur, dont la jauge aura été établie en conformité du règlement du 21 décembre 1905, n. 631, seront admis dans les ports français, les navires français, à voile et à vapeur, dont la jauge aura été établie conformément au décret du 24 mai 1873 et aux modifications prévues par le décret du 22 juin 1904 seront admis dans les ports italiens, sans aucune opération de mesurage; les données inscrites dans leurs papiers de bord relativement à la jauge étant considérées comme équivalentes.

Dans le cas où des différences importantes seraient constatées entre la jauge italienne et la jauge française, la douane française aurait le droit de rectifier le tonnage des bâtiments italiens et, de son côté, l'administration maritime italienne pourrait, dans la même hypothèse, modifier la jauge des navires français. Ces rectifications n'auraient d'effet, d'ailleurs, que pour le voyage au cours duquel la nécessité du relèvement de la jauge aurait été reconnue et constatée.

Art. 2.

Les navires italiens, qui n'auront pas encore été munis du certificat de jauge prévu par l'article 36 du règlement précité du 21 décembre 1905, continueront à être admis dans les ports français aux mêmes conditions qu'auparavant, en conformité des accords passés entre les deux Gouvernements en 1883 et 1889.

Art. 3.

La présente convention, qui abroge les accords précédents, entrera en vigueur immédiatement après sa publication.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 16 février 1910.

(*L. S.*) A. DI SAN GIULIANO.
(*L. S.*) S. PICHON.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. LXXXIII (Dato a Roma, il 17 febbraio 1910), col quale si affranca dall'onere delle servitù militari una zona di terreno adiacente alla batteria Cappuccini nella piazza di Spezia.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. LXXXV (Dato a Roma, il 6 marzo 1910), col quale è data facoltà al comune di Andria di applicare nell'anno 1910 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 1000 sui redditi superiori alle L. 20,000.

N. LXXXVI (Dato a Roma, il 6 marzo 1910), col quale è data facoltà al comune di Tavernola San Felice di applicare nell'anno 1909 la tassa di famiglia col limite minimo imponibile di L. 200.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. LXXXVII (Dato a Roma, il 6 marzo 1910), col quale si estendono alla casa costruita in Este, dalla Società anonima cooperativa per la costruzione di case popolari in Este, i benefizi consentiti dall'articolo 8 della legge per le case popolari.

N. LXXXVIII (Dato a Roma, il 10 marzo 1910), col quale si approva lo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari in Cremona.

N. LXXXIX (Dato a Roma, il 13 marzo 1910), col quale si approva lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Arrigoni avv. Enrico è nominato membro della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Parma per il quadriennio 1909-1912, in sostituzione del dimissionario avv. Cesare Sanguinetti.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 marzo 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Saint-Vincent (Torino).

SIRE!

Il commissario straordinario di Saint-Vincent non può, nel periodo normale della sua gestione, completare la sistemazione di quella civica azienda. Egli deve ancora, infatti, rivedere i conti del 1908 e 1909 e formare il bilancio del corrente esercizio; preparare la soluzione di importanti problemi riguardanti la utilizzazione della fonte delle acque minerali, la illuminazione, la fognatura, i locali per le scuole, la sistemazione delle strade; compilare l'elenco dei poveri, il regolamento d'igiene e quelli per gl'impiegati comunali e per la gestione del dazio consumo.

Necessita, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ed io mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Saint-Vincent in provincia di Torino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Saint-Vincent è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVERTENZA

Nel n. 64 della *Gazzetta ufficiale*, in data 18 marzo corrente anno, venne pubblicata la legge n. 98 che convalida i RR. decreti per la proroga e l'esecuzione degli accordi provvisori di commercio e di navigazione e per la convenzione con l'Austria-Ungheria circa l'acquisto e il possesso di beni mobili ed immobili.

Per maggior chiarezza e intelligenza della legge stessa, si crede ora necessario determinar meglio i RR. decreti con essa convalidati, indicando la data della rispettiva loro pubblicazione, e cioè:

R. decreto 26 settembre 1904, n. 520, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 settembre 1904, n. 228.

R. decreto 24 settembre 1904, n. 542, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 ottobre 1904, n. 239.

R. decreto 28 febbraio 1906, n. 40, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 febbraio 1906, n. 49.

R. decreto 31 dicembre 1903, n. 512, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 dicembre 1903, n. 307.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1904, n. 5218, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre 1904, n. 229.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Con decreto Reale in data 30 gennaio 1910, il sig. Bosso Giusto, ricevitore del registro di 3ª classe, è stato, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° gennaio 1910.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Con R. decreto del 17 marzo 1910:

Medaglia di bronzo.

De Sanctis Francesco, da Cepagatti (Teramo), maresciallo 27 fanteria, n. 2481 matricola.

Accorso con altri militari per arrestare un soldato che, armatosi di fucile ed appostatosi in un prato prossimo alla caserma, aveva già fatto fuoco contro un altro soldato, affrontò per primo il forsennato, che potè essere ridotto all'impotenza. — Firenze, 31 agosto 1909.

Delogu Giovanni Salvatore, da Nuoro (Sassari), appuntato legione carabinieri Cagliari, n. 624-17 matricola.

Insieme ad un carabiniere animosamente affrontò un pericoloso malfattore, armato di fucile e, nonostante le gravi minaccie, perseverò nel tentativo di trarre in arresto il ribelle, finchè costui rimase ucciso, in conflitto a fuoco, dall'altro militare. — Pula (Cagliari), 27 settembre 1909.

Mandarino Gaetano, da Lauria (Potenza), carabiniere id. Napoli, n. 16435-38 matricola.

Accorso con altro militare per trarre in arresto un pericoloso malfattore, sebbene da questo ferito con un colpo di rivoltella, rispose al fuoco con energia e sangue freddo, concorrendo poscia validamente ad arrestare il ribelle. — Giugliano in Campania (Napoli), 30 ottobre 1909.

Franceschetti Filiberto, da Mesola (Ferrara), sorvegliante urbano di Milano.

Animosamente affrontò un individuo armato di rivoltella, e benchè ferito per due colpi sparatigli dal ribelle, lo inseguì e lo assicurò alla giustizia. — Milano, 4 novembre 1909.

Pepe Gaetano, da Angri (Salerno), soldato 10 fanteria, n. 18709 matricola.

Interpostosi animosamente a sedare una sanguinosa rissa scoppiata tra individui briachi ed armati di coltello, riuscì col contegno energico a dividere i contendenti ed a trarne uno in arresto. — Bari, 16 gennaio 1910.

Encomio solenne.

Con determinazione Ministeriale del 17 marzo 1910:

Lerda Giovanni, soldato 19 fanteria.

In occasione di grave ribellione alla forza pubblica, dette bella prova di energia e di risolutezza tenendo fronte ad alcuni malviventi che volevano liberare un arrestato datogli in custodia — Napoli, 4 luglio 1909.

Ballandi cav. Candido, colonnello comandante 27 fanteria — Bifulco cav. Giuseppe, capitano 27 id. — Giusteschi Napoleone, id. 27 id. Mercurelli Alfredo, tenente 27 id. — Vizzari Giuseppe, sergente maggiore musicante 27 id., n. 11304 matricola.

Diedero prova di coraggio accorrendo prontamente a trarre in arresto un soldato che, armatosi di fucile ed appostatosi in un posto prossimo alla caserma, aveva già fatto fuoco contro un altro soldato. — Firenze, 31 agosto 1909.

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Barbano cav. Gio. Battista, maggiore legione Bologna, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Balossi Attilio, tenente id. Bologna, id. id. id.

Con R. decreto del 10 marzo 1910:

Masi cav. Giuseppe, capitano legione Milano, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 24 febbraio 1910:

Schiffino cav. Angelo, maggiore 6 bersaglieri — Cozzolino cav. Tommaso, id. 94 fanteria, collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 24 febbraio 1910.

Con R. decreto del 27 febbraio 1910:

Catalano Pietro, capitano 63 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Contini Arturo, id. in aspettativa, richiamato in servizio, dal 24 febbraio 1910.

Celoni Arturo, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Mijno Celso, tenente 75 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Lorenzelli Dante, id. in aspettativa, richiamato in servizio, dal 29 febbraio 1910.

Baggi Francesco, sottotenente id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 3 marzo 1910:

I sottonominati tenenti nell'arma di fanteria sono promossi, ad anzianità, al grado di capitano nell'arma stessa in applicazione dell'art. 1 della legge 19 luglio 1909, n. 493, con anzianità 28 febbraio 1910, con riserva d'anzianità relativa e con decorrenza per gli assegni dal 1° marzo 1910:

Parisi Carlo — Baratta Giuseppe — Agrigliani-Fario Aleardo — Chignoli Luigi — Festa Michelangelo — Greco Domenicantonio — Bucalo Arturo — Schezzi Carlo — Malinverni Vittore — Brusasco Achille — Pandolfini Leonida — Del Paio Ottorino — Cortese Carlo — Chiodo Domenico.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Curini-Galletti Cesare, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 10 marzo 1910.

Novelli Enrico, id. id, id. id. dall'11 id.

Con R. decreto del 10 marzo 1910:

Ghizzi-Panizza Probo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 15 marzo 1910.

Dompè Matteo, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Marino Augusto, tenente 47 fanteria — Fazzini Gaetano, id. 88 id., collocati in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 24 marzo 1910:

Amadasi cav. Luigi, colonnello di riserva, revocato il R. decreto 26 giugno 1908 di collocamento a riposo con inscrizione nella riserva, e ripristinato nella sua posizione di colonnello di fanteria in servizio permanente, a disposizione del Ministero della guerra.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Carta Angiolo, capitano reggimento cavalleggeri di Saluzzo — Bonomo Adolfo, id. id. id. di Saluzzo, collocati in aspettativa speciale.

Al cognome dei seguenti ufficiali sono aggiunti i titoli nobiliari come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Antici Mattei Giuseppe, capitano reggimento Piemonte Reale cavalleria: Antici Mattei nobile romano conte palatino marchese Giuseppe.

Barattieri Massimiliano, tenente id. Piemonte Reale cavalleria: Barattieri di S. Pietro conte e patrizio piacentino Massimiliano.

Palizzolo Giuseppe, sottotenente id. cavalleggeri di Saluzzo: Palizzolo nobile Giuseppe.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 3 marzo 1910:

Mina Guido, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 1° marzo 1910.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Biego Costantino, capitano 6 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma del genio.

Con R. decreto del 20 febbraio 1910:

Gariboldi cav. Silvio, tenente colonnello direzione genio Milano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 22 marzo 1910.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 20 febbraio 1910:

Pilotti Davide, capitano direzione artiglieria Torino, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 20 marzo 1910.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 27 gennaio 1910:

Ongaro cav. Giuseppe, capitano medico 18 artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria con decorrenza dal 30 gennaio 1910.

Con R. decreto del 13 febbraio 1910:

Garneri Bartolomeo, capitano medico in aspettativa, richiamato in servizio dal 30 gennaio 1910.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Adorno Salvatore, sottotenente medico in aspettativa, richiamato in servizio dall'11 marzo 1910.

Visalli Paolo, capitano medico 89 fanteria, trasferito ospedale Palermo.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 27 gennaio 1910:

Pignatari cav. Pietro, capitano veterinario 9 artiglieria campagna,

collocato in posizione ausiliaria con decorrenza dal 30 gennaio 1910.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Curretti Bartolomeo, tenente veterinario 6 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 3 marzo 1910:

Quaranta cav. Cesarino, archivista di 1ª classe, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° aprile 1910, col grado onorario di archivista capo.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 20 gennaio 1910:

Lombardi Ermenegildo, ufficiale d'ordine di 3ª classe, collocato a riposo, per anzianità di servizio e per età, con decorrenza 1° marzo 1910.

Con R. decreto del 10 marzo 1910:

Treves Moise, ufficiale d'ordine di 2ª classe, l'assegno annuo di L. 142.50, di cui è provvisto, cessa dal 1° gennaio 1910.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 20 gennaio 1910:

Scardigli Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo, per anzianità di servizio e per età, con decorrenza 1° marzo 1910.

Con R. decreto del 20 marzo 1910:

I seguenti sottufficiali del R. esercito, con dodici anni di servizio, sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe dei magazzini militari, con l'annuo stipendio di L. 1200:
Pagge Giacomo — Ferlosio Mario.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 13 febbraio 1910:

Finazzi Giov. Battista, assistente di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° aprile 1910.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 19 dicembre 1909:

Turletti cav. Vittorio, colonnello commissario, ammesso agli assegni di colonnello dal 16 febbraio 1901, anzichè dal 16 aprile stesso anno.

Con R. decreto del 23 gennaio 1910:

Stevani cav. Francesco, tenente generale, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 16 febbraio 1910, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 30 gennaio 1910:

Bedini cav. Corrado, tenente colonnello personale permanente distretti, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° febbraio 1910, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 20 febbraio 1910:

Dalle Molle Santo, sottotenente contabile, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 24 febbraio 1910:

Parisi Silverio, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 3 marzo 1910:

Pagano Amedeo, sottotenente commissario, considerato dimissionario dal grado a termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Rossi Pietro, tenente medico — Cimmino Raffaele, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso:
Casilli Augusto — Mazzaracchio Filippo — Conca Raffaele — Matarazzo Giuseppe — Quaranta Angelo.
Pirolli Giacomo — Profilo Carmelo — Ajello Gennaro.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono iscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso:
Pistono Remo — Bochicchio Antonio — Chirivino Vincenzo — Mazza Giuseppe.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 27 febbraio 1910:

Mella Carlo, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Caro Orazio, capitano medico — Del Re Arcangelo, id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età e sono inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Con R. decreto del 13 marzo 1910:

Scavalli Borgia Teofilo, militare di 1ª categoria, nominato sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria.
Passalacqua Giuseppe, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente contabile di milizia territoriale.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 10 febbraio 1910:

Cassini Luigi, tenente personale permanente distretti, collocato a riposo, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni, con decorrenza 16 febbraio 1910 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 17 febbraio 1910:

Luglio cav. Francesco, maggiore fanteria, collocato a riposo, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni, con decorrenza 4 febbraio 1910 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 27 febbraio 1910:

Sacerdote Moisè, (A) capitano fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 3 marzo 1910:

I seguenti ufficiali di riserva sono promossi al grado superiore, con anzianità 31 dicembre 1909:

Arma dei carabinieri reali.

Maggiore promosso tenente colonnello:
Frosali cav. Vincenzo.
Tenente promosso capitano:
Belleri cav. Gio. Battista.

MINISTERO D'AGRICOLTURA

Divisione III - Ufficio della proprietà

ELENCO delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. de

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27,

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
53285	Cipriani Giuseppe	*Trattatello di fonetica favellare.* Tavola prima: Sequela delle Risonanze favellari. Cerna distinta secondo i loro organi produttori
53287	Baila Eugenio	*Istruzioni pei soccorsi d'urgenza da prestarsi ai colpiti da correnti elettriche.* Cartello murale con testo e 20 figure
53289	Petriconi Raniero e Crespi Daniele (Redattori)	*La fiera.* Giornale. Numero unico settembre 1909, con illustrazioni . . . .
53292	Società industriale fotografica N. Riccardi	*Fotografia rappresentante la Regina Elena* a mezzo busto, 3|4 di profilo, bianco-vestita, con diadema in testa, collana di perle e collier (Cent. 11 1|2×17 1|2
53293	Detta	*Fotografia rappresentante il Re Vittorio Emanuele III,* in tenuta militare con spalline, sciarpa e decorazioni, a capo scoperto, preso di fronte, 3|4 di busto. (Cent. 11 1|2 × 17 1|2.
53294	Detta	*Fotografia rappresentante una Madonna con bambino,* a figura intera, di fronte, col capo coperto da manto bianco scendente a coprire il busto, portante in braccio un bambino seminudo. (Cent. 11 1|2 × 17 1|2).
53295	Detta	*Fotografia rappresentante una Madonna,* di fronte, a 3|4 di busto, con aureola e drappeggio in testa scendente a coprire tutta la persona. (Cent. 11 1|2 × 17 1|2).
53308	Montoli Roberto	*Comede.* 100 meditazioni precedute dall'Esortazione al Clero di Pio X « Haerent animo » e seguite da Pratiche devote sacerdotali.
53309	Enriques Federico e Amaldi Ugo	*Elementi di geometria* ad uso delle scuole tecniche . . . .
53310	Frette E. e C. (Ditta)	*Come renderò più bella la mia casa?* Consigli pratici e catalogo generale n. 34, per l'anno 1910, della Società « Fabbrica telerie E. Frette e C. di Monza », con circa 300 incisioni - novembre 1909. (Pubblicazione semestrale)
53311	Notari Umberto	*Il museo delle mummie.* Polemiche. . . . .
53312	Minarelli Oreste - Pascoli Giovanni	*Francisco Ferrer y Guardia* - 13 ottobre 1909 - Ritratto in litografia con un'epigrafe di Giovanni Pascoli in data 14 ottobre 1909. Supplemento al n. 42 del giornale « La Rana » del 6 ottobre 1909
53314	Alessio Alberto	*Istruzioni e tavole nautiche* . . . .
53315	Tartari	*Quaderno per schizzi geografici* avente la copertina illustrata col ritratto del canonico Angelo Bellani, circondata da emblemi

INDUSTRIA E COMMERCIO

intellettuale - Sezione I - Diritti d'autore

Ministero, durante la 1ª quindicina del mese di novembre 1909 per gli effetti del testo unico delle leggi del creto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª) e delle convenzioni internazionali in vigore.

paragrafo 1° del testo unico precitato.

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Tip. Barbèra di Alfani e Venturi, Firenze, 2 maggio 1909	Cipriani Giuseppe	Firenze 13 maggio 1909	
Tip. della Ditta dichiarante, Milano, 10 agosto 1909	Marucelli U. & C. (Ditta editrice)	Milano 3 settembre »	
Stabilimento « Cooperativa Bergamasca d'Arti Grafiche », Bergamo, settembre 1909	Carnazzi Innocente Sebastiano, editore	Bergamo 16 id. »	
Stabilimento della Società industriale fotografica N. Riccardi, Milano, 15 agosto 1909	Riccardi Napoleone	Milano 6 ottobre »	
Detto, 15 id. »	Detto	Id. 6 id. »	
Detto, 15 id. »	Detto	Id. 6 id. »	
Detto, 15 id. »	Detto	Id. 6 id. »	
Tipografia della Santa Lega Eucaristica. Milano, 18 ottobre 1909	Ditta editrice A. Bertarelli & C.	Id. 22 id. »	
Tipogafia Augusto Cacciari, Bologna, 1° ottobre 1909	Libreria editrice Nicola Zanichelli	Bologna 25 id. »	
Tipo-litografia Rebeschini di Turati e C., Milano, 25 ottobre 1909	Società Fabbriche telerie E. Frette e C.	Milano 25 id. »	
Tipografia Virgilio di P. Fleischmann, Milano, 1° agosto 1909	Notari Umberto	Id. 26 id. »	
Officine grafiche di O. Minarelli, Bologna 16 ottobre 1909	Minarelli Oreste	Bologna 27 id. »	
Stabilimento tipografico e litografico Pietro Pellas fu Luigi. Genova, 28 ottobre 1909	Alessio Alberto	Genova 28 id. »	
Tipolitografia Omero Oldani. Seregno, 18 ottobre 1909	Zucchi Vittoria, proprietaria della cartoleria Briantea in Monza	Milano 29 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
53316	Borgherini Maria	*Il Governo di Venezia in Padova nell'ultimo secolo della Repubblica* (dal 1700 al 1797), con uno schizzo geografico del territorio padovano tratto da carte dell'epoca
53317	Antona Traversi Camillo e Sartène Jean	*La Piovra.* Episodio in un atto della malavita parigina . . . .
53318	Astral Gabrielle e Genevoix Gustave	*Le tre crisi.* Dramma in tre atti . . . .
53319	Arniche Carlo e Alvarez Enrico Garcia (Fontana Ferdinando)	*L'elegante Tejada.* Avventura comico-lirica in quattro quadri. — Libretto. — Versione italiana di Ferdinando Fontana dall'originale spagnuolo « El pollo Tejada »
53320	De La Vega Riccardo (Fontana Ferdinando)	*La Fiera dell'Assunta* (La Verbena de la Paloma). Operetta in un atto. — Libretto. — Riduzione in italiano di Ferdinando Fontana dallo spagnuolo
53321	Puglia Alessandro	*Ladislava.* Operetta in tre atti. — Libretto . . . .
53324	Venturini Stefano	*Il Codice per l'ingegnere.* Prontuario di leggi e regolamenti per uso degli ingegneri, costruttori, avvocati, proprietari, industriali, periti, ecc. Nuova edizione con aggiuntovi in copertina il nuovo titolo: *Il Codice per tutti.* La prima edizione, registrata, è del 1879
53325	Raballo Giuseppe	*Navigazione aerea frenata, diretta e sicura a trazione elettrica.* Progetto di massima in autografia con disegni

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. — Art. 27, paragrafo 2° del testo unico

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
53279	Lisieux Carmel (pseudonimo)	*Il sacro volto di Gesù* (ripreso dal Santo Sudario esistente nella Cappella Regia della cattedrale di Torino). Immagine dipinta da Carmel Lisieux, con un autografo del Pontefice Pio X
53280	Di San Giusto Luigi	*Pagine azzurre.* Corso di letture educative ad uso delle scuole elementari maschili. Prime letture dopo il sillabario per la 1ª classe. Nuova edizione, conforme ai programmi e alle istruzioni ministeriali del 29 gennaio 1905, con illustrazioni di Luca Fornari, la prima essendo del 1905
53281	Roma Italo	*Verso il bene.* Letture educative per le scuole elementari, secondo i programmi e le istruzioni ministeriali del 29 gennaio 1905 — Libro VI per la sesta classe maschile, con illustrazioni di Luca Fornàri
53282	Lugaro Enrico	*Lezioni di Aritmetica pratica* ad uso della 2ª classe elementare [illegible] secondo i programmi e le istruzioni ministeriali del [illegible]
53283	Celebrini Gerardo	*Le conversazioni dello zio Menico.* Letture per le scuole serali e festive maschili e femminili per gli adulti — Nuova edizione secondo i nuovi programmi (29 gennaio 1905), la prima essendo del 1902
53284	Festucchi Chiara	*Manuale di taglio d'abiti femminili, per bambini e biancheria* in 9 dispense di cui si depositano le prime sette. — Questa edizione [illegible] la prima [illegible] del [illegible]

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione				OSSERVAZIONI
Tipolitografia f.lli Salmin. Padova, 30 ottobre 1909	Borgherini-Scarabellin Maria	Padova	30 ottobre 1909	
—	Mannucci Umberto	Milano	30 id. »	Articoli 14 e 23. — Non ancora rappresentato in Italia.
—	Astral Gabriello	Id	30 id. »	Articoli 14 e 23. — Non ancora rappresentato.
—	Casa editrice musicale italiana Baldini Cesare	Id.	30 id. »	Articoli 14 e 23.
—	Detta	Id	30 id. »	Articoli 14 e 23.
—	Detta	Id.	30 id. »	Articoli 14 e 23
Tipografia del Senato. Ditta Forzani e C. Roma, ottobre 1909	Venturini Stefano	Roma	5 novembre »	
Litografia P. Casetti e C. Roma, ottobre 1909	Raballo Giuseppe	Id.	8 id. »	

delle leggi, ecc., 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	*OSSERVAZIONI*
Carmel (tempio) Lisieux. (Francia) 1905	Prévost Maria Eugenio	Roma 23 giugno 1906	Depositata una riproduzione in fotoincisione eseguita nello stabilimento Danesi di Roma.
Tipografia S. Biondo. Palermo, 19 novembre 1906	Biondo Salvatore, editore	Palermo 27 marzo 1908	
Detta, 18 maggio 1907	Detta	Id. 5 agosto »	
Detta, 15 agosto 1906	Detta	Id. 5 id. »	
Detta, 5 ottobre 1907	Detta	Id. 5 id. »	
[illegible]mento grafico Enrico [illegible] Udine, 26 novem-	Festucchi Chiara	Firenze 12 dicembre »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
53286	Forni Erminio	*Il cuore di un giovane povero.* Racconti narrati da un maestro. Libro per i ragazzi, seconda edizione, la prima essendo del 1908.
53288	Barbèra Vincenzo	*Cartolina illustrata* contenente un sistema speciale di corrispondenza a stampa, che viene adoperata mediante sottolineazione delle parole desiderate, ovvero cancellando tutte le parole che non servono.
53290	Carnazzi F.lli (Editori)	*Diario-guida della città e provincia di Bergamo - 1909.* (Guida di Bergamo, anno XVII, con speciale rubrica, necrologie e sei tavole).
53291	Quattrini Antonio G.	*Il Pirata del Nilo.* Romanzo di avventure, illustrato . . . .
53296	Amoroso Basile Girolamo	*Elementi di grammatica italiana* per la 2ª e 3ª classe elementare maschile e femminile, secondo i progammi e disposizioni Ministeriali del 29 gennaio 1905. Nuova edizione, la prima essendo del 1906
53297	Detto	*Elementi di grammatica italiana* per la 4ª classe elementare maschile e femminile, ecc. (come sopra)
53298	Angelini Emilio	*Corso graduato di copiatura di dettato e di memoria,* ad uso della 2ª classe elementare maschile e femminile, secondo i programmi e le istruzioni Ministeriali del 29 gennaio 1905
53299	Detto	*Corso graduato di copiatura, di dettato e di memoria* ad uso della 3ª classe elementare maschile e femminile, secondo, ecc. (come sopra)
53300	Detto	*Corso graduato di copiatura, di dettato e di memoria,* ad uso della 4ª, 5ª e 6ª classe elementare maschile e femminile, secondo, ecc. (come sopra)
53301	Aragozzini Gaspare	*Regole ed esercizi di grammatica italiana,* ad uso della 5ª e 6ª classe elementare maschile e femminile, secondo i programmi e le istruzioni ministeriali del 29 gennaio 1905 Nuova edizione, la prima essendo del 1906.
53302	Lugaro Enrico	*Lezioni di aritmetica pratica e di geometria intuitiva,* ad uso della 3ª classe elementare maschile e femminile, conformi ai programmi ed alle istruzioni ministeriali del 29 gennaio 1905, con 306 esercizi e problemi.
53303	Detto	*Lezioni di aritmetica pratica e di geometria intuitiva,* ad uso della 4ª classe elementare maschile e femminile, in conformità ai programmi ed alle istruzioni ministeriali del 29 gennaio 1905 - Nuova edizione, con 245 esercizi e problemi, la prima essendo del 1906.
53304	Detto	*Lezioni di aritmetica pratica e di geometria intuitiva,* ad uso della 5ª e 6ª classe elementare maschile e femminile, in conformità ai programmi ed alle istruzioni Ministeriali del 29 gennaio 1905. Nuova edizione con 277 esercizi e problemi e 3 tavole, la prima edizione essendo del 1905.
53305	Spinelli D'Agrò A.	*Regole di aritmetica pratica e nozioni di geometria intuitiva,* per la 3ª classe elementare maschile e femminile, conforme ai programmi ed alle istruzioni Ministeriali del 29 gennaio 1905. Nuova edizione la prima essendo del 1906.
53306	Detto	*Regole di aritmetica pratica e nozioni di geometria intuitiva,* per la 4ª classe elementare maschile e femminile, conforme ai programmi ed alle istruzioni Ministeriali del 29 gennaio 1905. Nuova edizione la prima essendo del 1907.
53307	Detto	*Regole di aritmetica pratica e nozioni di geometria intuitiva,* per la 5ª e 6ª classe elementare maschile e femminile, conforme ai programmi didattici e alle istruzioni Ministeriali del 29 gennaio 1905. Nuova edizione, la prima essendo del 1906.

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione		DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura		OSSERVAZIONI
Tip. Orientale dei fratelli Rapallo, Genova, 31 agosto 1909	Forni Erminio	Genova	2 settembre 1909	
Tip. Giunio Ferrario, Milano, 1° aprile 1909	Barbèra Vincenzo	Milano	7 id. »	
Stabilimento della cooperativa bergamasca di arti grafiche, Bergamo, maggio 1909	Carnazzi Innocente, Sebastiano e Felice (F lli)	Bergamo	18 id. »	
Tip. della Società editrice « Roma » Bovisio, Milano, gennaio 1907	Quattrini Antonio G.	Como	27 id. »	
Stabilimento tipografico Salvatore Biondo, Palermo, 28 dicembre 1907	Casa editrice Biondo Salvatore	Palermo	13 ottobre »	
Detto, 5 id. »	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 24 agosto 1908	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 21 id. »	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 11 agosto »	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 18 settembre »	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 10 agosto 1906	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 4 dicembre 1908	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 30 gennaio »	Detta	Id	13 id »	
Detto, 21 agosto 1907	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 19 novem. 1908	Detta	Id.	13 id. »	
Detto, 12 dicemb. 1907	Detta	Id	13 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
53313	Quattrini Antonio G.	*Il terrore della Sonda.* Avventure di mare illustrate da A. Minardi . . . .
53322	Balladori Angelo	*Il Natale e l'Epifania.* Poemetto mistico in due parti, su parole dello stesso, non ancor rappresentato. Riduzione per pianoforte e canto dello stesso. (Agli Istituti e Collegi d'educazione)
53323	Detto	*Le sorprese dell'urna.* Scherzo comico in due atti su parole dello stesso, rappresentato la prima volta nell'Oratorio di Sesto San Giovanni il 15 febbraio 1908. Riduzione per pianoforte e canto dello stesso

ELENCO n. 21 delle opere riservate per diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
14983	53317	Antona Traversi Camillo e Sartène Jean	*La piovra.* Episodio in un atto della malavita parigina	Non mai rappresentato in Italia sino all'atto del deposito in Prefettura
14984	53318	Astral Gabrielle e Genevoix Gustave	*Le tre crisi.* Dramma in tre atti inedito	Non mai rappresentato in Italia sino all'atto del deposito in Prefettura
14985	53319	Arniche Carl, e Alvarez Enrico Garcia (Fontana Ferdinando)	*L'elegante Tejada.* Avventura comico-lirica in quattro quadri. Libretto. Versione italiana di F. Fontana dall'originale spagnolo « El pollo Tejada »	Non mai rappresentato in Italia sino all'atto del deposito in Prefettura
14986	53320	De la Vega Riccardo (Fontana Ferdinando)	*La fiera dell'Assunta.* (La verbena de la Paloma). Operetta in un atto. Libretto. Riduzione in italiano di F. Fontana dallo spagnolo	Non mai rappresentata in Italia sino all'atto del deposito in Prefettura
14987	53321	Puglia Alessandro	*Ladislava.* Operetta in tre atti. Libretto	Non mai rappresentata in Italia sino all'atto del deposito in Prefettura

Roma, 28 gennaio 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° aprile, in L. 100.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

31 marzo 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	105,06 10	103,19 10	104,13 13
3 1/2 % *netto*	104,60 —	102,85 —	103,72 97
3 % *lordo*	72,45 83	71,25 83	71,21 83

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Tipogr. della Società editrice « Roma » Bovisio, Milano, aprile 1907	Quattrini Antonio G.	Como 27 ottobre 1909	
Stabilimento di Arti Grafiche A. Bertarelli & C. Milano, 31 maggio 1905	Balladori Angelo	Milano 30 id. »	
Detto, 10 id. »	Detto	Id. 30 id. »	

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, (Serie 3ª), durante la 1ª quindicina del mese di novembre 1909.

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	Certificato prefettizio		OSSERVAZIONI
		Numero di registro	Data del deposito	
Mannucci Umberto	Milano	468	30 ottobre 1909	Art. 23.
Astral Gabrielle	Id.	469	30 id. »	Art. 23.
Baldini Cesare (casa editrice musicale)	Id.	470	30 id. »	Art. 23.
Detta	Id.	472	30 id. »	Art. 23
Detta	Id.	473	30 id. »	Art. 23.

Il Direttore della divisione 3ª: S OTTOLENGHI.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di economia politica e scienza delle finanze, con annesso incarico per l'insegnamento dell'economia coloniale nel R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali in Roma.

È aperto il concorso alla cattedra di professore straordinario di economia politica e scienza delle finanze, con lo stipendio annuo lordo di L. 3000, con annesso incarico per l'insegnamento dell'economia coloniale, da retribuirsi a parte con assegno annuo di L. 1200, nel R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali in Roma.

Il concorso è per titoli, tuttavia sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di chiamare ad un esperimento i candidati riconosciuti preferibili per i titoli esibiti.

Nel formulare il suo giudizio la Commissione terrà speciale conto dell'indirizzo e degli scopi dell'Istituto e non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1.20, insieme coi documenti, dovranno essere spedite in plico raccoman-

dato, con ricevuta di ritorno, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale), in modo che pervengano non più tardi del 30 giugno 1910.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopraindicato, anche se presentati in tempo agli uffici di spedizione.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita autenticato ai termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco ed autenticato dal prefetto;

4° certificato d'immunità penale;

5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di Amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole Regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documanti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatori i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni che valgano a dimostrare l'attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Sarà tenuto conto delle sole pubblicazioni a stampa che dovranno essere presentate in cinque copie, prima della scadenza del concorso.

La Commissione giudicatrice terrà conto dei lavori fatti in collaborazione, solamente in quanto possa accertare la parte dovuta al concorrente.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni che potranno venire restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, 24 marzo 1910.

Il ministro
LUZZATTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO a cinque posti di disegnatore nell'Amministrazione dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

IL MINISTRO

Visto l'art. 35 della legge 27 giugno 1907, n. 386;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli e per esame a cinque posti di disegnatore con lo stipendio annuo di L. 2000, presso la soprintendenza ai monumenti di Palermo, le soprintendenze agli scavi e musei archeologici di Taranto, Cagliari e Ancona e l'ufficio degli scavi di Ostia.

La domanda per l'ammissione a tale concorso, scritta su carta bollata da L. 1.20, dovrà essere presentata, non più tardi del 15 maggio 1910, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e Belle arti), e contenere l'indicazione precisa della dimora del concorrente e dell'ufficio a cui egli intende concorrere.

Chi voglia concorrere per più uffici dovrà mandare una domanda speciale per ciascuno, ma una copia sola dei documenti e dei titoli.

I documenti, debitamente legalizzati, da allegare alla domanda sono:

1° licenza di professore di disegno architettonico, oppure licenza del corso speciale d'architettura in un R. Istituto di Belle arti;

2° certificato di nascita;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato medico di sana costituzione fisica;

5° certificato di buona condotta;

6° certificato negativo di penalità.

I documenti indicati ai nn. 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore al 15 febbraio 1910.

L'esame consisterà nell'esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali od archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

Inoltre i concorrenti dovranno dare saggio della pratica nella fotografia.

A parità di voti sarà preferito il candidato che sia già impiegato nell'Amministrazione dello Stato.

I vincitori, per ottenere la nomina, dovranno rinunciare a qualunque altro ufficio (art. 72 della legge sopra citata).

Le casse, le cartelle ed i pacchi dovranno recare esternamente, oltre al nome del concorrente, la scritta: « Concorso a posti di disegnatore nel ruolo dei monumenti », ed essere indirizzati, franchi di porto, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e Belle arti).

Roma, 26 marzo 1910.

Il ministro
DANEO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Educatorio della SS. Concezione
detto di Fuligno in Firenze

Concorso ad un posto gratuito

È aperto il concorso ad un posto gratuito vacante in questo Educatorio da conferirsi dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio provinciale scolastico.

Le domande in carta bollata da cent. 60 dovranno esser presentate al soprintendente di questo Istituto non più tardi del 30 aprile prossimo e accompagnate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita e fede di battesimo da cui risulti che la concorrente non ha meno di 7 nè più di 12 anni;

2° certificato medico di efficace vaccinazione e di sana costituzione fisica;

3° attestato del sindaco comprovante le qualità morali e le condizioni economiche della famiglia e ogni altro documento che attesti delle particolari benemerenze della famiglia stessa.

Per aver notizia delle condizioni tutte relative al corredo, ai programmi d'insegnamento ecc. le concorrenti possono rivolgersi alla sede di questo Istituto, posta in via Faenza, n. 40.

Firenze, 18 marzo 1910.

Il soprintendente
Dott. Gaspare Capei.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Fremdenblatt* si occupa ancora delle visite dei Sovrani balcanici a Costantipoli e Pietroburgo, commentando il comunicato ufficiale del Governo turco che abbiamo a suo tempo pubblicato. Il giornale viennese dichiara in proposito:

Il comunicato contiene la dichiarazione categorica che la Turchia e la Bulgaria, sinceramente convinte dei vantaggi di una politica di accordo e di amicizia, si astengono da intenzioni aggressive.

L'Europa, e in modo particolare l'Austria-Ungheria, saluteranno con piena soddisfazione lo stabilirsi di rapporti sinceramente amichevoli tra la Turchia e la Bulgaria come una nuova garanzia per lo *statu quo* nei Balcani, che tutte le potenze vogliono conservare.

Perciò la visita del Re Ferdinando a Costantinopoli è stata dovunque apprezzata nel modo più favorevole.

Queste parole del *Fremdenblatt* sono il suggello della generale soddisfazione delle potenze sulla nuova politica balcanica. L'Austria-Ungheria è stata l'ultima a prendere la parola in materia, volendo prima vedere come veniva giudicata l'annessione della Bosnia ed Erzegovina, sulla quale i minori Stati balcanici non si erano pronunciati che con proteste generiche.

***

L'accenno fatto da Re Giorgio, nel messaggio che lesse ieri l'altro alla Camera, della Lega militare senza nominarla, perocchè si tratta di un'autorità che non è riconosciuta da nessuna legge nè da verun Statuto della Grecia, ma pur tuttavia riconoscendone gli intenti patriottici, è stato un degno ringraziamento e saluto. Ora la Lega si è sciolta e da Atene così ne telegrafano la notizia in data del 31 marzo:

È stato pubblicato il processo verbale firmato dal Comitato della Lega militare per dichiarare che la Lega si scioglie.

In un lungo comunicato ai giornali la Lega riassume l'opera compiuta e si lamenta degli ostacoli incontrati. Essa dice che, poichè l'interesse supremo del paese esige il ritorno dell'esercito alle sue occupazioni abituali, essa considera come terminato il suo compito dopo il messaggio che convoca l'assemblea, ma richiama l'attenzione del popolo sui suoi destini per l'avvenire. Esprime infine la convinzione che, essendo sciolta la Lega, l'esercito resterà tuttavia il custode dell'onore e dell'ideale della nazione.

***

L'orizzonte marocchino torna ad abbuiarsi. Già da parecchi giorni i giornali esteri recano notizie di rivolte, razzie e peggio, che tuttavia erano di proporzioni trascurabili; ma ora sono giunti i seguenti telegrammi con notizie ben più gravi:

Lalla Marnia, 31. — Gli indigeni venuti al mercato di Lalla Marnia raccontano che il caid Ameziano tenta di raccogliere una nuova harka di Beni Urriagel per combattere gli spagnuoli.

Il pseudo Roghi, arrestato nella tribù dei Tsul, sarebbe ora in libertà, ma obbligato a risiedere presso uno sceriffo.

Il caid ed i notabili dei Riata avrebbero scritto al Sultano per domandargli se voleva consegnare loro suo fratello Mulai el Kebir mediante il pagamento di una somma.

Non avendo il Sultano dato risposta, gli autori di quella proposta avrebbero cambiato di tattica ed avrebbero proclamato Mulai el Kebir. Questi però, temendo un tradimento, avrebbe manifestato l'intenzione di rifugiarsi nel Tafilalet.

Londra, 31. — La *Morning Post* pubblica un dispaccio da Tangeri, il quale annunzia che sono avvenuti disordini nel Marocco meridionale, soprattutto a Mazagan, a Safi ed a Marrakesch.

Essi diventano di giorno in giorno più gravi, e le persone generalmente bene informate credono che vi sia motivo di temere che se il Sultano non potrà egli stesso occupare Marrakesch con forze considerevoli, un intervento diverrà inevitabile.

CORTESIE INTERNAZIONALI

Dei molti telegrammi pervenuti all'on. Luzzatti per la sua assunzione a presidente del Consiglio dei ministri, pubblichiamo quello del ministro Pichon, nonchè qualche giudizio della stampa estera.

Parigi, 31. — Il ministro degli affari esteri Pichon ha inviato all'on. Luzzatti il seguente telegramma:

« Nel momento in cui per il bene del vostro paese siete chiamato dalla fiducia del Re a dirigere la sua politica, io sono lieto di mandare le mie felicitazioni più cordiali e rinnovarvi l'assicurazione della mia affettuosa amicizia.

« *Pichon* ».

Ecco la risposta che il presidente del Consiglio, on. Luzzatti, ha oggi inviata al senatore Pichon, ministro per gli affari esteri della Repubblica francese.

« I voti cordiali e sinceri che sgorgano dalla vostra costante bontà rendono ancora più intimi i vincoli di affezione amichevole che io provo per voi.

« Di gran cuore vi stringo la mano.

« *Luzzatti* ».

Parigi, 31. — Il *Journal des Débats* scrive, a proposito della costituzione del Ministero Luzzatti: « Per quanto riguarda la Francia noi non possiamo che rallegrarci del ritorno alla Consulta del marchese di San Giuliano. La nostra soddisfazione nel vedere dirigere gli affari esteri dell'Italia da questo eminente diplomatico, del quale abbiamo già potuto provare le simpatie, non è diminuita che dal rammarico di vederlo lasciare l'ambasciata di Parigi ove era appena arrivato.

La politica estera dell'Italia è certemente dominata dagli impegni della triplice alleanza, ancora in vigore per lunghi anni, ma non è certamente indifferente di vederla praticata da uomini ben disposti come l'on. Luzzatti ed il marchese di San Giuliano a comprendere e ad apprezzare la nostra propria politica ».

Vienna, 31. — La *Neue Freie Presse* scrive: L'assunzione al potere dell'on. Luzzatti è accolta in Italia favorevolmente.

Mercè la composizione del nuovo Gabinetto, l'on. Luzzatti può assumere il potere con fiducia.

Prima però di potere iniziare l'opera di riforma che si attende da lui e alla quale egli stesso mira, occorre che sia definita la questione delle convenzioni marittime.

In quanto al nuovo ministro degli affari esteri, la *Neue Freie Presse*, rilevando la recente Nota nella quale si dichiara che il cambiamento di persone non può avere influenza sull'indirizzo della politica estera dell'Italia, rispondente ai principî della triplice alleanza, dice che da tale Nota è anche indicata la tendenza che seguirà l'on. Di San Giuliano. Il fatto che tanto questi, quanto l'onorevole Luzzatti sono favorevoli ad un perfetto accordo colla Francia e coll'Inghilterra non impedirà loro di essere fedeli al principio che l'esperienza ha provato essere il più giusto per l'Italia.

Il giornale infine rileva la identità di vedute circa la politica orientale delle potenze che compongono la triplice e dice che questo programma significa il consolidamento della sicurezza e della pace per l'Europa, e quindi anche della calma per l'Italia, calma

che è la principale condizione per la continuazione del suo grande sviluppo economico.

Vienna, 31. — Il *Neues Wiener Tageblatt*, a proposito della formazione del Gabinetto Luzzatti, rileva che l'on. Luzzatti ha appartenuto a vari Gabinetti che cercarono di agire sull'opinione pubblica italiana in senso favorevole alla triplice. Il Gabinetto Luzzatti si atterrà senza dubbio con fermezza alla triplice, come i Gabinetti precedenti. È certo che la nomina dell'on. Luzzatti a presidente del Consiglio avrà una portata benefica per lo sviluppo interno dell'Italia.

Il giornale dice che l'on. Luzzatti gode di una particolare alta considerazione presso tutti i partiti e, parlando della carriera dell'on. Luzzatti, rileva la sua grande celebrità di scienziato, l'autorità del quale è riconosciuta anche fuori dei confini d'Italia.

L'eruzione dell'Etna

L'eruzione continua attiva, ma non presenta imminenza di pericoli.

Non tutti i mali vengono per nuocere - dice l'antico adagio - perocchè se l'eruzione ha apportato danni, ha pure apportato tale concorso di forestieri che ne riboccano tutti gli alberghi di Catania, Taormina e dintorni.

Ecco gli ultimi telegrammi d'ieri:

Catania, 31. — L'eruzione è aumentata durante la notte. La lava, causa il pendio del terreno, ha raggiunto la velocità di 35 metri all'ora, dirigendosi verso la contrada di Cisterna Regina, soprastante a Borrello.

Catania, 31. — L'eruzione prosegue. È diminuita leggermente la velocità delle correnti laviche. Oggi le popolazioni di Nicolosi, Borrellò e Belpasso, portando immagini sacre, si sono recate in pellegrinaggio votivo sul fronte delle colate laviche.

Catanzaro, 31. — Alle ore 20 è stata avvertita una nuova scossa di terremoto. Nessun danno.

BIBLIOGRAFIA

Luigi Callari. — *L'istruzione pubblica e privata in Italia e per gli italiani all'estero.* — Roma - Tipografia diocleziana C. Verdesi e C.

Uno studioso collega, scrittore pregiato di cose d'arte e critico sereno e geniale, ha pubblicato testè un voluminoso e importante lavoro, nel quale si racchiude tutta la copioso congerie della legislazione scolastica italiana.

Il volume, in veste semplice, elegante e nitida, che fa onore alla arte libraria italiana, è quanto di più pratico e moderno si possa desiderare; e realizza una economia di tempo, distrugge la difficoltà di ricerche, espone chiaramente quanto può necessitare a chi ha bisogno di mietere nel vasto campo della citata legislazione.

Intento dell'egregio compilatore è stato precipuamente il dare ad ogni classe di persone, dal padre di famiglia all'impiegato, dallo scolaro al professore, dall'educatore all'umile inserviente, un manuale che bastasse a guidarli nella percezione esatta a tenor di legge, dei propri diritti e doveri, di guisa che ognuno possa agevolmente guidarsi da sè nei difficili meandri dei regolamenti, delle circolari, delle norme che si alternano e si agglomerano in fatto di pubblica e privata istruzione.

Al prof. Callari vennero, per quest'opera, dati incoraggiamenti e plausi da cospicue personalità, specie del mondo insegnante; e noi dobbiamo riconoscere che egli se li è ben meritati.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per la tomba di Umberto I. — Per iniziativa di alcuni fornitori della Real Casa, si è costituito un Comitato allo scopo di raccogliere adesioni e il contributo di tutti i fornitori italiani per deporre sulla tomba di Re Umberto al Pantheon una corona di bronzo.

Le adesioni si ricevono nella sede del Comitato in piazza San Luigi dei Francesi, 31, Roma.

Congresso di laringo-oto-rinologia. — Ieri, al Policlinico, si è inaugurato il XIII Congresso della Società italiana di laringologia, otologia e rinologia.

Presiedeva l'adunanza il prof. Gherardo Ferreri, che compone il Consiglio direttivo assieme al vice presidente prof. Poli ed ai professori D'Aiutolo, Citelli, Mancioli, De Carli ed Egidi.

Dopo il saluto del presidente, si passò alla designazione di due vice segretari, nelle persone dei dottori Paludetti e Brunetti, e alla nomina dei revisori e della Commissione per l'ammissione di nuovi soci.

Ebbe quindi la parola il dott. A. Poppi, di Bologna, su: « Traumi del naso ».

Presero parte alla discussione i professori Masini, Nicolani e Gini, cui rispose il dott. Poppi.

Parlarono, svolgendo le loro comunicazioni - tutte interessanti - i dottori e professori Mancioli, Genta, Paludetti, Coselli, Lasagna, Nicolai, Gavello, Maltese, Toti, Pusateri, Ferreri, Brunetti, Gradenigo, Bò e Caldera.

Marina mercantile. — Il giorno 29 è partito da Buenos Aires per Genova il piroscafo *Tommaso di Savoia.* — Il giorno 30 è giunto a New York il piroscafo *Lombardia* proveniente da Genova; il piroscafo *R. Rubattino* è passato da Aden proveniente da Genova ed il postale *Principe di Udine* è partito da Genova per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 31. — *Camera dei deputati* (Seduta antimeridiana). — Si continua la discussione del progetto di legge sulle pensioni operaie. L'art. 2 è approvato.

Un emendamento di Aynard, progressista, tendente a destinare i versamenti ad altri scopi all'infuori delle pensioni, per esempio alla istituzione di fondi per la famiglia, è respinto per alzata e seduta.

Gli articoli da 3 a 16 sono approvati. Il seguito è rinviato al pomeriggio.

PARIGI, 31. — *Camera dei deputati* (Seduta pomeridiana). — Continua la discussione del progetto di legge sulle pensioni operaie.

Si approvano gli articoli fino all'art. 27, il quale subordina l'applicazione della legge alla pubblicazione dei regolamenti ed all'approvazione della legge che creerà i fondi necessari.

Lasies si lamenta della indeterminatezza dei termini così proposti.

Viviani, ministro del lavoro, protesta contro le parole di Lasies che vorrebbero far credere alla democrazia che il Parlamento ha compiuto un'opera vana (Applausi a sinistra). Non si può fissare una data precisa all'andata in vigore della legge, ma, dice il ministro, mi impegno di fare tutto il possibile perchè la legge abbia la sua applicazione fino dal 1911. La legge di finanza del 1911 conterrà i fondi necessari.

Berteaux interrompe dicendo: E nessuna Commissione del bilancio potrebbe rifiutarli (Benissimo).

Si approvano, come erano stati approvati dal Senato, tutti gli ar-

ticoli del progetto di legge sulle pensioni operaie e si approva poi, con 560 voti contro 4, l'insieme della legge.

La seduta viene indi tolta.

PARIGI, 31. — *Senato.* — Si discute il bilancio della guerra.

Il senatore Raymond, a proposito dell'organizzazione aereonautica militare, dice che la Francia è in uno stato di inferiorità completa di fronte alla Germania in materia di navigazione aerea per scopi militari, sia per quanto concerne i dirigibili che gli *hangars* e il personale.

L'oratore dice che i dirigibili sono fin d'ora capaci di facilitare grandemente le operazioni delle truppe e delle squadre.

Si lagna dell'assenza di coordinazione dei servizi interessati alla aereonautica e rimprovera l'Amministrazione militare di non tener nel dovuto conto gli inventori e l'industria privata. Raymond raccomanda la costituzione di una direzione centrale degli affari dell'aereonautica.

L'oratore rimprovera poi al dipartimento della guerra di fare troppo pochi sforzi per lo sviluppo del servizio degli aereoplani. Gli ufficiali che lavorano alla conquista dell'aria non ricevono alcun incoraggiamento.

Si riprende la discussione delle interpellanze sull'aerostatica militare.

Raymond domanda al ministro di rinunziare al suo progetto nella divisione fra i due rami della locomozione aerea. Bisogna creare un corpo unico autonomo centralizzato sotto la direzione di un ufficiale dello stato maggiore generale.

L'oratore domanda inoltre la istituzione immediata di una scuola tecnica.

Raymond ritiene che i crediti domandati di 520,000 franchi, che dovrebbero dividersi fra il genio e l'artiglieria, sono poco considerevoli.

L'oratore dice che il ministro della guerra lascia intendere che bisogna provvedere alla necessità di una spesa di 20 milioni di franchi in un avvenire prossimo, ma che bisognerà senza dubbio domandare di più, se i sacrifizi devono essere proporzionati agli sforzi che si vogliono fare, poichè non vi è tempo da perdere (Applausi).

Il generale Langlois denuncia le ostilità evidenti degli uffici del Ministero della guerra contro tutte le novità e l'accentramento eccessivo che uccide lo spirito di iniziativa.

Il ministro della guerra generale Brun assicura che l'esercito è sempre favorevole alla aereonautica.

Il ministro dà informazioni sui dirigibili *Ville de Paris*, *Colonel Renard* e *Liberté* che compongono attualmente la flotta aerea. Viste le incertezze dei problemi sollevati dall'aeronautica militare è fuor di proposito, egli dice, dare oggi maggiori commissioni di quelle che furono date. Si sono inoltre esagerati i progetti realizzati dai nostri vicini, dice il ministro. In realtà la Germania può destinare utilmente al servizio militare 5 o 6 unità: 2 *Zeppellin*, 2 *Gross*, un *Parseval* o forse 2, ai quali si potranno unire al massimo 5 palloni più piccoli, ma capaci soltanto di un servizio limitato. Per contro noi abbiamo 3 unità.

Reymond risponde: Si, ma nessuna disponibile.

Il ministro replica: Sono in riparazione, o in trasformazione. E conviene aggiungere 4 palloni che sono in costruzione e saranno pronti ad entrare in servizio alla fine del 1910.

Noi possediamo due *hangars* e tre saranno terminati nel 1910, alla fine del quale anno noi avremo 7 dirigibili e 5 *hangars*.

Il ministro della guerra aggiunge: Procureremo l'anno venturo di costruire 4 nuovi palloni e nel 1913 di avere 20 *hangars*.

Il generale Brun dichiara poi che si costruiscono due specie di apparecchi per le esplorazioni a grandi distanze e per le ricognizioni vicine.

Il ministro crede che gli aereoplani prenderanno ben presto grande sviluppo, e renderanno segnalati servigi all'artiglieria.

Il generale Brun si dichiara fermamente risoluto a dotare l'aeronautica coll'aiuto del Parlamento di tutti i mezzi di cui ha bisogno. Bisogna approfittare - aggiunge - di tutti i progressi dell'industria privata e procurarsi un personale scelto con cura, bene allenato e organizzato che lavori pel bene dell'esercito e del paese (Lunghi applausi).

Il generale Langlois parla in seguito sulla questione dei rifornimenti e in rapporto a tale questione rileva il progresso fatto dai dirigibili in Francia.

Egli si lamenta che non si sia sufficientemente tratto partito dalle ultime applicazioni dell'aeronautica e che si trascuri la costruzione di cannoni contro i palloni.

Egli raccomanda inoltre di costruire serbatoi portatili per la conservazione delle carni e degli altri viveri per le truppe.

Dopo una replica di Reymond il ministro Brun dichiara che il giorno in cui avrà i mezzi necessari, costituirà per l'aeronautica un corpo unico con una direzione unica.

La discussione è chiusa.

PARIGI, 31. — *Senato.* (Continuazione). — Il presidente dà lettura degli ordini del giorno presentati.

Il ministro della guerra accetta il seguente:

« Il Senato, desideroso di vedere il ministro della guerra assicurare nel più breve tempo la autonomia e il progresso della navigazione aerea, esprimendo fiducia nel Governo, passa all'ordine del giorno ».

Quest'ordine del giorno messo ai voti è approvato prima per divisione e poi anche nell'insieme.

La seduta è tolta.

PARIGI, 31. — *Senato.* (Seduta pomeridiana). — Si approvano, senza discussione, i crediti supplementari per l'esercizio 1909, relativi alle spese militari al Marocco.

Si approva quindi il progetto che esclude dall'esercito nazionale condannati per delitti di diritto comune.

TRIESTE, 31. — Secondo notizie giunte al Ministero delle ferrovie il treno deviato nelle vicinanze di Muggia è stato rovesciato nel fosso da un turbine.

Il numero dei viaggiatori era da 100 a 150; vi sono 4 morti e 18 feriti più o meno gravemente.

TRIESTE, 31. — Secondo ultime notizie sicure nell'accidente ferroviario presso Muggia vi sono stati tre morti e 18 feriti più o meno gravi, fra i viaggiatori. Il personale ferroviario è illeso.

COPENAGHEN, 31. — Il Landsthing ha approvato il bilancio 1910-1911 con 26 voti contro 31 astenuti.

OTTAWA, 31. — *Camera dei comuni.* — Il ministro delle finanze Fielding annuncia che il Canadà ha rifiutato di estendere rispetto agli Stati Uniti la riduzione doganale alla totalità dei prodotti che figurano nel trattato tra il Canadà e la Francia. Il Canadà ha mantenuto i suoi diritti di concludere trattati di reciprocità colle altre nazioni senza occuparsi della legge doganale americana.

TRIESTE, 31. — Una violentissima bora imperversa sulla città e sui dintorni; il mare è agitatissimo. Alcuni bastelli ormeggiati nel porto hanno corso pericolo e hanno dovuto rinforzare gli ormeggi. Al nuovo porto di Sant'Andrea la bora ha scoperchiato la centrale elettrica ed alcune case; varie persone sono state atterrate.

Da Muggia, stazione della ferrovia a scartamento ridotto da Trieste a Parenzo, giunge notizia che il vento impetuosissimo ha rovesciato colà un treno trasportante circa 180 persone. Vi sarebbero tre morti e sei feriti gravemente, oltre a vari altri feriti leggermente. Mancano cifre sicure. Un treno di soccorso è partito per il luogo del disastro.

PARIGI, 31. — Il giudice Albanel ha interrogato oggi De Bleumortier, uno dei successori di Duez, il quale ha fornito al giudice istruttore lunghi, interessantissimi particolari intorno alle malversazioni commesse da Duez.

SAINT MANDÈ, 31. — Il poeta Jean Moreas è morto la notte

scorsa in una casa di salute, circondato dai suoi amici, dai coniugi Sylvaine della « Comédie française » e dal sig. Moulon.

Egli ha conservato fino all'ultimo momento tutta la sua lucidità di mente.

BUDAPEST, 31. — Il Re di Serbia nel lasciare il territorio russo a Reni è stato salutato dai rappresentanti del Re Carlo e del Governo rumeno.

Parimente a Samovit, ove il Re Pietro prenderà il treno per Sofia e Costantinopoli, sarà salutato da rappresentanti del Re e del Governo.

COSTANTINOPOLI, 31. — Si annunzia da fonte ufficiale che un nuovo incidente è avvenuto a Tarkeny, sulla frontiera bulgara. Un soldato turco è stato ucciso.

LONDRA, 31. — L'*Agenzia Reuter* è informata che il *Foreign Office* non ha ricevuto alcuna conferma della morte di Menelik.

Le case di commercio che sono in stretti rapporti coll'Abissinia non hanno niente in proposito.

PIETROBURGO, 31. — Telegrammi da Vilna annunziano l'arresto del barone Frederiks, ex governatore di Nijni Novgorod, compromesso, insieme con Gourko, ex aggiunto del Ministero dell'Interno, negli scandali che avvennero in occasione della distribuzione dei grani.

HIRTH, 31. — Il piroscafo *Pericles*, proveniente dall'Australia e diretto in Inghilterra, passando per il Capo di Buona Speranza ha fatto naufragio al nord del Capo Leeuwin.

Appena il piroscafo cominciò ad affondare i passeggeri si rifugiarono nei canotti di salvataggio e insieme all'equipaggio riuscirono a sbarcare tutti al Capo Leeuwin.

Il piroscafo *Pericles* è affondato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

31 marzo 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	749.64.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 14.6. / minimo 9.6.
Pioggia	mm. 2.5.

31 marzo 1910.

In Europa: pressione massima di 779 sulla Scozia, minima di 753 sul Tirreno.

In Italia nelle 24 ore: barometro notevolmente disceso, fino a 10 mm. sulla Toscana, Lazio ed Abruzzo; temperatura diminuita al nord e centro, prevalentemente aumentata altrove; pioggie pressochè generali; temporali sul Veneto, Emilia, medio versante tirrenico e Puglie; neve in Piemonte, Lombardia, Veneto, Appennino toscano ed Umbria.

Barometro: massimo a 760 all'estremo sud e Sicilia, minimo a 753 sull'alto Tirreno.

Probabilità: venti forti o fortissimi settentrionali sull'Italia superiore, occidentali sulla Sardegna, generalmente meridionali altrove; cielo vario all'estremo sud e Sicilia, nuvoloso o coperto altrove con precipitazioni, specie al nord e centro; Tirreno agitato, altrove mare mosso ed agitato.

N. B. — Alle ore 11 1/2 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 marzo 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	16 0	8 8
Genova	coperto	calmo	15 2	8 3
Spezia	3/4 coperto	mosso	15 2	6 0
Cuneo	nevoso	—	12 6	— 1 5
Torino	nevoso	—	13 2	— 0 5
Alessandria	nevoso	—	15 7	1 0
Novara	nevoso	—	16 8	1 8
Domodossola	coperto	—	16 2	2 8
Pavia	coperto	—	16 9	1 4
Milano	coperto	—	18 0	1 8
Como	coperto	—	16 0	4 0
Sondrio	nebbioso	—	12 7	3 9
Bergamo	coperto	—	13 4	0 7
Brescia	coperto	—	17 0	4 [illegible]
Cremona	3/4 coperto	—	15 3	5 0
Mantova	—	—	—	—
Verona	coperto	—	14 0	4 9
Belluno	coperto	—	9 8	2 0
Udine	coperto	—	10 4	4 5
Treviso	coperto	—	12 2	4 2
Venezia	coperto	agitato	12 4	5 5
Padova	coperto	—	13 2	4 6
Rovigo	coperto	—	14 5	6 5
Piacenza	piovoso	—	14 0	3 9
Parma	piovoso	—	15 0	4 0
Reggio Emilia	piovoso	—	13 6	4 0
Modena	piovoso	—	13 4	4 1
Ferrara	piovoso	—	12 5	4 4
Bologna	piovoso	—	12 2	5 0
Ravenna	piovoso	—	11 2	3 9
Forlì	piovoso	—	10 8	5 2
Pesaro	piovoso	mosso	15 0	3 2
Ancona	piovoso	legg. mosso	14 0	8 2
Urbino	—	—	—	—
Macerata	piovoso	—	18 8	0 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	piovoso	—	12 4	— 0 2
Camerino	piovoso	—	8 5	0 0
Lucca	coperto	—	15 9	6 9
Pisa	3/4 coperto	—	16 5	5 3
Livorno	coperto	agitato	16 0	4 6
Firenze	coperto	—	15 8	6 4
Arezzo	piovoso	—	15 6	3 2
Siena	coperto	—	14 1	2 1
Grosseto	3/4 coperto	—	15 2	4 5
Roma	piovoso	—	16 7	9 6
Teramo	coperto	—	9 4	4 9
Chieti	piovoso	—	10 8	4 0
Aquila	coperto	—	11 6	1 4
Agnone	piovoso	—	9 2	2 0
Foggia	piovoso	—	14 7	3 0
Bari	3/4 coperto	calmo	13 6	9 8
Lecce	1/2 coperto	—	17 5	7 0
Caserta	3/4 coperto	—	16 6	8 1
Napoli	coperto	molto agit.	13 5	8 9
Benevento	3/4 coperto	—	13 7	5 4
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	coperto	—	11 2	2 8
Potenza	coperto	—	10 4	2 3
Cosenza	sereno	—	14 3	5 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	10 0	— 2 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	15 9	9 8
Palermo	sereno	mosso	17 4	6 9
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	14 4	8 2
Caltanissetta	nebbioso	—	12 0	6 5
Messina	coperto	legg. mosso	17 0	8 2
Catania	coperto	legg. mosso	16 3	8 2
Siracusa	coperto	calmo	16 2	8 5
Cagliari	1/2 coperto	mosso	17 2	7 0
Sassari	coperto	—	14 8	7 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*